



Cod. NC7/O11
Cod. Area Legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0002039
Data: 15/09/2017

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
NOVARA

**OGGETTO: Rif. Vs. nota del 20 luglio 2017 –richiesta chiarimenti
competenze pianificatore e architetto A abilitato in regime di
328/2001.**

Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che, come già esplicitato dal CNAPPC nella circolare n. 723 del 24 marzo 2005, che ad ogni buon fine si riallega, nella nota del Ministero della Giustizia prot. 3/3863/05 del 22 marzo 2005 viene fornita l'interpretazione alla disposizione transitoria dell'art. 1 comma 2 bis della L. 173/2002, da cui ne è scaturita la tesi fornita dal legale dell'Ordine.

In base a quanto espresso dal Ministero *"il dpr 328/2001 che ha istituito la figura professionale del pianificatore, del paesaggista e del conservatore non ha modificato le competenze - nè riducendole nè accrescendole- degli architetti"*.

A tal fine occorre meglio evidenziare il DPR 328/2001, che prevede, all'art. 16 comma 1, con riferimento all'architetto, che *"formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «architettura», ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali"*.

Al riguardo l'art. 46 della 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepito integralmente in Italia nel D.Lgs 15/2016, analogamente al previgente art. 52 del D.Lgs 206/2007, prevede che la formazione di un architetto deve prevedere, in particolare *"d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione"*.

In base alle vigenti disposizioni di legge, comunitarie ed italiane, un architetto possiede quindi le competenze professionali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale; ne deriva che ad un architetto iscritto nella sezione A "architetto", con abilitazione conseguita in regime di 328/01, è possibile affidare la progettazione di una variante strutturale al PRGC.





Va infine aggiunto che, con riferimento alla “sezione A – settore architettura”, appare comunque superfluo essere iscritti anche agli altri settori in quanto, in base alla normativa sopraindicata, il settore architettura assorbe tutte le competenze professionali appartenenti agli altri settori.

Con i migliori saluti.

*Il Coordinatore del Dipartimento
Riforme e Politiche per la professione
(arch. Massimo Crusi)*

*Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)*

*Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)*

All.c.s.:

